



C O R T E D' A P P E L L O  
D I R E G G I O C A L A B R I A

*Sezione civile*

R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:

dott.ssa Patrizia Morabito	presidente
dott.ssa Marialuisa Crucitti	consigliera
dott. Natalino Sapone	consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia iscritta al n. 321/2023 cui sono riuniti i nn. 336/2023, 354/2023 e 357/2023 Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente tra

*Brescia Calcio S.p.a.*, p. iva 00632690178, con sede in Brescia, via Solferino 32, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Fenoglio e Federico Fossanova

nei confronti di

*Reggina 1914 s.r.l.*, p. iva 02896510803, con sede legale in Reggio Calabria alla via delle Industrie n. 1, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Donato Patera ed elettivamente domiciliata in Varapodio (RC), via Galileo Galilei n. 9

*I.N.P.S.*, p.iva 02121151001, con sede in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale INPS in Reggio Calabria, viale Calabria 82

Agenzia delle Entrate, c.f. 06363391001, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, elettivamente domiciliata in via del Plebiscito n. 15

I.N.A.I.L., c.f. 01165400589, in persona del Direttore Regionale per la Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Amalia Manuela Nucera, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n. 635

Aricò Francesco, c.f. RCAFNC71S25H224C, nella qualità di Commissario giudiziale in seno alla procedura promossa da Reggina 1914 s.r.l. di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione su crediti tributari e previdenziali, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Canale, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via San Francesco da Paola n. 76

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

*Come da atti e scritti difensivi.*

\*\*\*

La sentenza viene redatta in maniera *sintetica*, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:

- a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la *concisa* esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
- b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella *succinta* esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
- c) art. 16 *bis* comma 9-*octies* d.l. 179/12, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera *sintetica*».

## RAGIONI DELLA DECISIONE

### **- Sentenza n. 12/2023**

Le reclamanti impugnano la sentenza n. 12/2023, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria e pubblicata il 12/06/2023, nell'ambito del procedimento n. 22/2022R.G., con la quale sono stati omologati gli accordi di ristrutturazione e le transazioni sui crediti tributari e contributivi su domanda della Reggina 1914 s.r.l.

In seguito alla presentazione della domanda da parte della società, sono intervenute le opposizioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, dell'INAIL e della Brescia Calcio s.p.a.

La domanda della Reggina 1914 s.r.l. è stata accolta essendo stato ritenuto attuabile e sostenibile – nonché idoneo a garantire il soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo di ristrutturazione – il piano economico finanziario, incentrato sulla continuità aziendale e sulla formazione di flussi monetari da destinare al pagamento dei debiti e a proseguire l'attività d'impresa.

Inoltre, il giudice di prime cure ha riconosciuto che il fulcro della ristrutturazione è costituito dalla stipulazione della transazione fiscale e contributiva con gli enti erariali e previdenziali. È stata riconosciuta la convenienza della predetta transazione, dal momento che assicura la continuità aziendale e garantisce agli enti una soddisfazione superiore rispetto all'alternativa liquidatoria.

#### ***- Procedimento n. 321/2023***

Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo la Brescia Calcio s.p.a., dando luogo al procedimento n. 321/2023.

Con il primo motivo la reclamante Brescia Calcio S.p.a. ha contestato la sentenza nella parte in cui ha statuito la mancanza della legittimazione attiva. Deduce in proposito che l'opposizione può essere proposta, oltre che dai creditori, anche da qualsiasi soggetto che potrebbe ricevere un pregiudizio dall'omologa.

Con il secondo motivo la Brescia Calcio s.p.a. ha criticato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardiva la sua opposizione. Ha dedotto in proposito che, nella procedura di omologa degli accordi di ristrutturazione, il termine di 30 giorni per l'opposizione non è perentorio e che, comunque, è stata depositata in data antecedente all'udienza camerale, costituendosi così un regolare contraddittorio.

Alla luce dei predetti motivi la reclamante ha insistito nei motivi di opposizione volti al rilievo dei vizi sostanziali e formali dell'intera procedura.

2. Nell'ambito dello stesso procedimento si è costituita la Reggina 1914 s.r.l., la quale preliminarmente ha eccepito l'improcedibilità dell'impugnazione per essere stato ricorso notificato oltre il termine perentorio indicato in decreto.

Ha eccepito, inoltre, il difetto di legittimazione e di interesse della Brescia Calcio s.p.a., in quanto l'art. 51 CCII prevede che la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata da qualunque interessato, mentre l'accordo di ristrutturazione può essere impugnato solo dalle parti. La società Brescia Calcio s.p.a. – aggiunge – non essendo creditrice della Reggina 1914 s.r.l., non ha partecipato ad alcun accordo regolatorio della crisi e, dunque, il reclamo è inammissibile perché chi non è parte del procedimento regolatorio, e quindi non potrebbe essere parte in primo grado, non può acquistare tale qualità nella fase successiva e divenire legittimato ad impugnare il provvedimento giurisdizionale.

Inoltre, la Reggina 1914 s.r.l. ha rilevato che l'opposizione è stata avanzata tardivamente in primo grado, cioè oltre i trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese.

Nel merito ha fatto presente che il Tribunale ha correttamente effettuato i controlli formali e sostanziali previsti dalla legge per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione.

#### ***- Procedimento n. 336/2023***

Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo l'INPS, dando avvio al procedimento n. 336/2023.

Con il primo motivo l'INPS ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto regolare la comunicazione della proposta di transazione. Ha dedotto in proposito che la proposta era priva della documentazione prescritta dalla legge, rendendosi così impossibile una sua accurata valutazione.

Con il secondo motivo di reclamo l'INPS ha contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sanato il vizio dell'omesso decorso del termine dilatorio ex articolo 63 comma 2 ultima parte CCII. Ha rilevato in proposito che, non essendo stato consentito di valutare al meglio la proposta, sarebbe stato necessario un rinvio preliminare, non concesso, in assenza del quale la proposta avrebbe dovuto essere considerata inammissibile.

Nel merito l'INPS ha contestato l'omologa degli accordi perché carente dei presupposti fondamentali. In particolare, ha dedotto l'infondatezza delle scelte strategiche riportate nel piano, l'incomparabilità dei prospetti contabili prodotti dalla Reggina, l'insostenibilità ed infondatezza della pianificazione finanziaria. Ha evidenziato l'assenza di garanzie di sostenibilità nel tempo della gestione societaria.

**- Procedimento n. 354/2023**

Avverso la sentenza in oggetto ha proposto reclamo anche l'Agenzia delle entrate, dando avvio al procedimento n. 354/2023.

Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate ha contestato la violazione dell'art. 63 CCII, non essendo stata la proposta depositata nell'ambito di trattative, ma solo poco prima dell'invio della richiesta di omologa degli accordi. Il mancato rispetto dei termini ha impedito le attività propedeutiche alla valutazione della domanda.

Nel merito, l'Agenzia delle Entrate ha rilevato che il Tribunale ha proceduto all'omologa sulla sola base della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. Ha dedotto in proposito che, se l'unico parametro di riferimento fosse la liquidazione, sarebbe semplice sostenere che senza la ricapitalizzazione in sede di liquidazione giudiziale nessuna somma sarebbe disponibile e, pertanto, qualsiasi cifra sarebbe da accettare dall'Ente pubblico.

**- Procedimento n. 357/2023**

Il procedimento n. 357/2023 è stato avviato su iniziativa dell'INAIL che, con il primo motivo di reclamo, ha eccepito l'omissione da parte del Tribunale del controllo di legalità formale e sostanziale sulla procedura.

Ha rilevato, in particolare, l'omesso deposito da parte della Reggina 1914 s.r.l. della documentazione richiesta di cui all'art. 63, comma 2 CCII, l'omesso svolgimento di trattative propedeutiche al deposito della domanda di omologa e il mancato decorso del termine di 90 giorni previsto dall'articolo 63 comma 2 CCII. Il che non ha consentito l'esame della proposta ed il raggiungimento di un'intesa tra il debitore istante e gli enti fiscali e previdenziali.

Con il secondo motivo di reclamo, l'INAIL ha dedotto l'inammissibilità del *cram down*, che sarebbe possibile in caso di sovraindebitamento solo a fronte di un

voto espressamente negativo dell'erario e degli istituti di previdenza. Nel caso di specie, invece, gli Enti non sono stati posti nella condizione di esprimersi e quindi il ricorso a quest'istituto è inammissibile.

Ha dedotto, inoltre, l'illegittimità della sentenza anche perché i creditori diversi dagli Enti hanno ricevuto, in assenza di privilegio, percentuali di soddisfo integrale o comunque di molto superiore a quello imposto agli Enti e allo Stato. Ha osservato, infine, che non è stata fornita alcuna prova della maggior convenienza della proposta rispetto a quanto realizzabile dal creditore erariale nell'alternativa della liquidazione giudiziale.

***- Difese del Commissario giudiziale***

Il Commissario giudiziale, dott. Aricò Francesco, ha rappresentato che, in seguito al deposito del reclamo avverso la sentenza n. 12/2023, la Reggina 1914 s.r.l. non è stata ammessa al campionato di serie B per la stagione 2023-2024.

Tale circostanza – ha osservato – ha sterilizzato la continuità aziendale, principio posto dal Tribunale come argomento centrale per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il Commissario giudiziale ha evidenziato anche la possibile esistenza di atti in frode ai creditori in relazione ad alcuni titoli costituiti in pegno a favore della Reggina 1914 s.r.l., nonché un uso illecito delle somme destinate alle spese di procedura.

In considerazione dei fatti sopravvenuti, il commissario giudiziale ha chiesto la revoca della sentenza reclamata nonché l'accertamento dei presupposti per disporre l'apertura della liquidazione giudiziale.

\*\*\*

***1.- Reclamo proposto dalla Brescia Calcio s.p.a.***

1. Il reclamo proposto dalla Brescia Calcio s.p.a. è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 51 CCII, *«contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo».*

Il tenore testuale della previsione è chiaro nel senso di limitare la legittimazione a proporre reclamo alle parti dell'accordo di ristrutturazione.

L'interpretazione che limita la legittimazione a proporre reclamo alle sole parti degli accordi è confermata anche, *a contrario*, dalla specificazione contenuta nell'art. 51 CCII, là dove dispone che la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata «*anche da qualunque interessato*».

Ciò puntualizzato, la Brescia Calcio s.p.a. – che non è creditrice della Reggina 1914 s.r.l. – non è stata parte dell'accordo di ristrutturazione per cui è causa; dunque è priva di legittimazione a proporre reclamo.

2. In ogni caso, non è ravvisabile un interesse attuale e concreto giuridicamente rilevante della società medesima nel presente giudizio.

Infatti, la Brescia Calcio s.p.a. ha dichiarato di agire perché, in caso di mancata omologazione degli accordi di ristrutturazione della Reggina – con conseguente mancata iscrizione della Reggina al campionato di Serie B per la stagione 2023/2024 – la squadra calcistica bresciana occuperebbe il primo posto della graduatoria nell'ambito della procedura di c.d. riammissione al campionato.

Si tratta di interesse di fatto non giuridicamente rilevante, in quanto non preordinato alla tutela di un diritto di credito inciso dall'accordo di ristrutturazione.

Pertanto il reclamo sarebbe inammissibile per carenza di interesse ad agire concreto.

3. Anche qualora fosse ravvisabile in capo alla Brescia Calcio s.p.a. un interesse giuridicamente rilevante (correlato alla partecipazione al campionato per la stagione 2023-2024) alla proposizione del reclamo, tale interesse non sarebbe più attuale.

Infatti, nelle more del giudizio, è stata emessa la sentenza del Consiglio di Stato n. 8084 del 30/08/2023, in conseguenza della quale è stata definitivamente esclusa la possibilità della Reggina 1914 s.r.l. di partecipare al campionato di Serie B per la stagione 2023-2024.

Conseguentemente non è più ravvisabile in capo alla Brescia Calcio s.p.a. un interesse concreto e attuale a coltivare il reclamo avverso l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione in oggetto, dal momento che l'esito del giudizio

di reclamo avverso l'omologazione non potrebbe comunque determinare la possibilità della Reggina 1914 s.r.l. di partecipare al campionato di serie B per la stagione 2023-2024 e dunque non potrebbe comunque pregiudicare l'interesse perseguito dalla Brescia Calcio s.p.a. con il reclamo in oggetto.

## **2.- Nel merito**

1. Nella definizione del presente procedimento può trovare applicazione il principio della ragione più liquida.

L'omologazione degli accordi di ristrutturazione è stata pronunciata dal Tribunale sulla base dell'assunto che *«(...) il piano proposto dalla società ricorrente sia attuabile e sostenibile e che garantisce il soddisfacimento dei creditori estranei (...) Il fulcro della ristrutturazione dell'indebitamento della società ricorrente è rappresentato dalla stipula della Transazione fiscale e contributiva ex art. 63 CCII con gli Enti erariali e previdenziali, che rappresentano i principali creditori della società (...)»*.

Il Tribunale ha condiviso il ragionamento – ritenuto – *«congruo, logico, argomentato e non contraddittorio dell'attestatore dott. Matteo del Sette (...) secondo il quale gli enti fiscali e previdenziali, in base all'accordo, sarebbero soddisfatti in misura non inferiore ed anzi certamente superiore – rispetto all'alternativa liquidatoria e rileva che la maggiore convenienza si rinviene innanzitutto nella circostanza che in caso di mancata omologazione, secondo l'alternativa della liquidazione, non vi sarebbero gli apporti di finanza esterna del socio che ha procurato rilevanti garanzie a copertura delle obbligazioni dell'accordo (...) La convenienza risalta dalla considerazione espressa dal commissario a pagina 58 del suo parere, ove si dice “la stessa continuità aziendale è da considerarsi un sicuro elemento ulteriore di convenienza per l'erario, poiché consentirebbe la creazione di nuova ricchezza e l'insorgenza di future imposizioni, evitando il sostenimento degli oneri sociali che inevitabilmente si genererebbero nel caso della cessazione di un'attività d'impresa”*».

Il Tribunale ha fatto propria tale considerazione, osservando che *«la continuità aziendale è un obiettivo cui ambire ogni qualvolta l'impresa si mostri come nel caso di specie capace di tornare a produrre utili in tempo prospetticamente ristretto»*.

2. Ciò premesso, è emerso che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 8084 del 30/08/2023, è stata definitivamente esclusa l'iscrizione della Reggina 1914 s.r.l. al campionato di Serie B per la stagione 2023-2024.



Tale circostanza comporta il venir meno del presupposto fondamentale sulla base del quale è stato predisposto il piano economico finanziario a base dell'accordo oggetto di omologazione.

Infatti, il piano economico finanziario ha previsto una serie di strategie di intervento che, sulla base di nuovi apporti di capitale, del miglioramento dell'organizzazione, della riduzione dei costi e dell'incremento dei ricavi (relazione del professionista Del Sette, pag. 25), avrebbero determinato un riequilibrio finanziario al termine della stagione 2023-2024, con un saldo finanziario progressivo positivo (pag. 12 del piano economico-finanziario).

Nello stesso piano di risanamento è specificamente previsto che questo avrebbe raggiunto il suo scopo all'espressa condizione che la Reggina 1914 s.r.l. *«durante l'annata successiva mantenga la categoria calcistica professionistica dove milita attualmente, ovvero la Serie B (...) Il Piano è stato redatto considerando la continuazione della stagione sportiva 2022/2023, il cui termine è previsto per il 30/06/2023, e l'intera stagione 2023/2024»* (pag. 5 piano economico finanziario).

Il piano ha previsto ricavi derivanti da sponsorizzazioni, diritti televisivi e contributi della Lega Nazionale, contributi della FIGC, dalla vendita dei biglietti nonché dalla cessione di giocatori delle giovanili.

La sentenza reclamata ha enumerato tra gli *assets* strategici le ingenti somme derivanti dai diritti televisivi, radiofonici e dalle varie piattaforme telematiche (che ammontano a 8 milioni di euro), il valore dei tesserati (che rappresenta per un'impresa calcistica le principali immobilizzazioni), il valore del marchio e della denominazione sociale, il settore giovanile.

È evidente che la previsione di tali ricavi trovava il presupposto nella partecipazione della Reggina al campionato di serie B.

Essendo venuta meno la partecipazione al campionato di serie B, il piano economico finanziario è divenuto insostenibile, non essendo più plausibili le previsioni circa le entrate e gli incassi attesi.

Questo dato è riconosciuto anche dal Commissario giudiziale, dott. Aricò, secondo il quale *«il Piano sottoposto, a suo tempo, all'attenzione del Tribunale risultava incentrato sulla continuità aziendale [elemento questo baricentrico nella Sentenza di omologazione], poiché funzionale per il miglior soddisfacimento dei creditori, in quanto idoneo alla generazione di flussi monetari da destinare al pagamento dei debiti al 31.12.2022, oltre che evidentemente alla prosecuzione dell'attività d'impresa. Orbene, -*

conclude il Commissario – *la definitiva mancata iscrizione della Reggina 1914 Srl al Campionato di Serie B 2023/2024, con il successivo svincolo dei calciatori tesserati [allegato n. 3], nonché la dismissione del settore giovanile, ha determinato il venir meno delle entrate attese e, di conseguenza, reso impossibile la prosecuzione dell'attività d'impresa e, dunque, l'attuazione del programma finanziario omologato»* (comparsa di costituzione, pagg. 11-12).

3. La permanenza nella serie B – e i ricavi correlati – costituiva il presupposto fondamentale anche della convenienza del piano per gli enti erariali e previdenziali.

La premessa da cui muoveva il piano risiedeva nella capacità dell'impresa «*di tornare a produrre utili in tempo prospetticamente ristretto*».

Da ciò – secondo il Tribunale – sarebbe conseguita la produzione, in favore dell'Erario e degli altri enti, di introiti maggiori rispetto a quelli conseguibili nell'ipotesi liquidatoria, «*tenuto che parte dei flussi finanziari generati dalla prosecuzione dell'attività confluirebbero stabilmente nelle casse statali*».

4. Pertanto, essendo venuto meno il presupposto cardine dell'omologazione, i reclami devono trovare accoglimento, con conseguente revoca dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione e delle transazioni sui crediti tributari e contributivi.

### ***3.- Sulla liquidazione giudiziale: requisito dimensionale***

1. L'art. 53 CCII prevede che, in caso di revoca dell'omologazione, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la Corte d'appello, accertati i presupposti di cui all'art. 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al Tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3.

Tale richiesta è pervenuta, nel corso del presente giudizio, dagli enti e dal Commissario giudiziale.

2. Ai sensi dell'art. 121 CCII, i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono lo stato di insolvenza e il requisito dimensionale (indicativo dell'esercizio di un'attività commerciale non minore, ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. d CCII).

Quanto al requisito dimensionale, è emerso il superamento della soglia di euro trecentomila di attivo patrimoniale complessivo annuo, della soglia di euro duecentomila di ricavi complessivi annui nonché della soglia di euro cinquecentomila di debiti anche non scaduti.

Dai documenti depositati in giudizio emergono dati di gran lunga superiori alle soglie di cui all'art. 2, comma 1 lett. d CCII.

Pertanto, sussiste il requisito dimensionale.

#### **4.- Sull'insolvenza**

1. Lo stato di insolvenza, a norma dell'art. 2 co. 1 lett. b CCII, è *«lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni»*.

Come chiarito dalla giurisprudenza in materia fallimentare, ma con argomentazioni estensibili alla fattispecie in esame, per il riscontro dello stato di insolvenza *«è sufficiente una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività»* (cfr. Cass. n. 646 del 2019; Cass. n. 30209 del 2017; Cass. n. 19027 del 2013; Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n. 9856 del 2006).

2. Ciò premesso, questa Corte ritiene ravvisabile l'insolvenza della Reggina 1914 s.r.l.

In primo luogo, occorre evidenziare che la stessa Reggina 1914 s.r.l., nella redazione del piano economico finanziario, ha evidenziato uno stato di crisi dovuta ad un elevato indebitamento (pag. 4 del piano economico). Indebitamento rilevato anche dal Tribunale (pagg. 12-16 della sentenza), in ragione dei dati emergenti dalla documentazione in atti.

Dalla relazione del professionista indipendente emerge una situazione economica di notevole difficoltà economica, integrante gli estremi di una crisi.

Di *“stato di crisi”* discorre espressamente la relazione predetta: *«la Società negli ultimi tre anni ha accumulato un notevole indebitamento che non è possibile sanare con i flussi di cassa attuali e prospettici, ponendo la Società in stato di crisi. I bilanci degli ultimi quattro anni (dal 30.06.2019 al 30.06.2022), sebbene evidenzino una progressiva crescita dei ricavi*

*essi non risultano sufficienti alla copertura dei costi di gestione e si rileva purtroppo un progressivo peggioramento dell'indebitamento»* (pag. 13 relazione Del Sette).

Notevole è stato l'aggravamento della posizione debitoria negli ultimi anni.

Al 30 giugno 2019 i debiti erano di € 4.300.993; al 30 giugno 2022 erano di € 16.104.184; al 31 dicembre 2022 i debiti erano di € 23.058.775.

Ulteriore aggravamento della posizione debitoria si è registrato nel periodo dal 31 dicembre 2022 ad aprile 2023 (€ 27.146.807).

La sussistenza della crisi – si legge ancora nella relazione Del Sette – è resa evidente dalla *«perdita d'esercizio maturata al 30 giugno 2022 per € 9.302.397 cui va sommata la perdita maturata al 31 dicembre 2022 per € 4.162.016»*.

I predetti dati, già emersi in primo grado, non sono stati contestati dalla Reggina 1914 s.r.l. in sede di reclamo.

Questo notevole deterioramento dell'equilibrio finanziario della società costituisce prova evidente dello stato di crisi, condivisibilmente ritenuto *“evidente”* dal Tribunale.

3. In questa situazione di preesistente, grave ed evidente crisi, ad agosto 2023 è sopravvenuta – rispetto alla sentenza – la certezza della definitiva esclusione della Reggina 1914 s.r.l. dal campionato di serie B, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato.

Tale circostanza ha compromesso quelle prospettive di ripresa ancora ravvisate al momento della sentenza reclamata (9 giugno 2023), trasformando la crisi (quindi una situazione transitoria) in insolvenza.

Inevitabile conseguenza dell'esclusione dal campionato di Serie B è stato lo svincolo (in data 31 agosto 2023) dei calciatori della squadra, principale – o comunque fondamentale – elemento del patrimonio aziendale di una società affiliata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, avente ad oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive ed in particolare, la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed altre manifestazioni sportive e titolare dell'omonima squadra di calcio maschile.

Come detto, l'esclusione dal campionato di serie B rende implausibile la previsione – contenuta nel piano – dell'incremento dei ricavi provenienti dalle sponsorizzazioni, dagli introiti televisivi, radiofonici, nonché dalla vendita di biglietti e abbonamenti.

4. La situazione di grave e non transitoria difficoltà economica emerge in modo inequivoco anche dal verbale dell'assemblea dei soci del 12 settembre 2023, da cui risulta che lo stesso socio unico ed amministratore unico della società, nel rassegnare le dimissioni, ha ritenuto che *«non occorra più una figura strategica ad amministrare la società, ma un tecnico con competenze giuridiche per la successiva messa in liquidazione della società e per la valutazione dell'opportunità di portare i libri in tribunale ai fini dell'accertamento dell'eventuale stato di insolvenza in cui potrebbe venirsi a trovare la società»*.

5. Ulteriore conferma della grave e non transitoria difficoltà economica della Reggina 1914 s.r.l. si evince dall'omesso versamento delle rate del piano di ammortamento di luglio, agosto e settembre 2023 – circostanza allegata dall'Inps e non specificamente contestata.

6. Ulteriore elemento di fragilità della situazione in cui versa la Reggina 1914 s.r.l. si trae da quanto allegato dal Commissario giudiziale nella memoria di costituzione (pag. 8 e ss.) del 14 ottobre 2023, circa i titoli costituiti in pegno in favore della Reggina 1914 s.r.l.

Il Commissario giudiziale ha riscontrato una difformità tra il codice ISIN riportato nella relazione integrativa dell'attestatore e il codice ISIN riportato nella dichiarazione di veridicità a firma del notaio, dott. Becchetti; il quale ha negato di avere mai sottoscritto la dichiarazione predetta.

In relazione a tale aspetto, va disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

7. Da tutto quanto esposto si desume con evidenza che la Reggina 1914 s.r.l. *«non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni»* e versa quindi in stato d'insolvenza.

Pertanto, ai sensi dell'art. 53 CCII, va dichiarata aperta la liquidazione giudiziale e vanno rimessi gli atti al Tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3.

#### ***5.- Spese processuali***

Considerato che il reclamo è stato accolto in ragione di una circostanza sopravvenuta alla proposizione della richiesta di omologazione e alla sentenza oggetto di reclamo, si reputa equo compensare interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

Per la stessa ragione va escluso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 51 comma 15 CCII, che le parti soccombenti abbiano agito e resistito con mala fede o colpa grave.

#### **6.- Doppio contributo unificato**

Va dato atto dell'inammissibilità del reclamo della Brescia Calcio s.p.a. ai fini della verifica dell'obbligo della reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. n. 115/2002.

#### **p.q.m.**

La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da *Brescia Calcio S.p.a., INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate* nei confronti di *Reggina 1914 S.r.l.*, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Brescia Calcio s.p.a.;
- accoglie il reclamo proposto dall'Inps, dall'Inail e dall'Agenzia delle Entrate e per l'effetto revoca l'omologazione degli accordi di ristrutturazione e delle transazioni sui crediti tributari e contributivi proposti dalla Reggina 1914 s.r.l., disposta con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 9 giugno 2023;
- dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al Tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49 co. 3 CCII;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio;
- dichiara, ai sensi dell'art. 51 comma 15 CCII, che le parti soccombenti non hanno agito e resistito con mala fede o colpa grave;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di inammissibilità del reclamo proposto dalla Brescia Calcio s.p.a.;

- dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria in ordine alle circostanze allegate dal Commissario giudiziale nella memoria di costituzione (pag. 8 e ss.) del 14 ottobre 2023;
- dispone la notifica della sentenza, a cura della Cancelleria e in via telematica, alle parti;
- ordina la comunicazione della sentenza al Tribunale;
- dispone la pubblicazione e l'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

Reggio Calabria, 22.3.2024

Il consigliere est.

*dott. Natalino Sapone*

La presidente

*dott.ssa Patrizia Morabito*